



ALL. 10

# COMUNE DI PALERMO

## RAGIONERIA GENERALE

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E-MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Presidente della Commissione Bilancio  
Al Sig. Direttore Generale  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Prot. n. 629265 del 08.09.2011

Oggetto: Rendiconto della gestione 2010 – rilievo pag 81 relazione Collegio dei Revisori dei Conti “Vigilanza sugli adempimenti IRAP” – deduzioni della Ragioneria Generale.

Con foglio prot. n. 458 del 08.08.2011, il Collegio dei Revisori ha provveduto a trasmettere la relazione *ex art.259*, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.267/2000 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione 2010.

Nell’ambito della relazione, il Collegio, dopo avere rilevato che sussisterebbe una difformità tra il dato del costo per IRAP iscritto nel conto economico e l’onere effettivo risultante “*dalla bozza di dichiarazione IRAP*” per un importo pari ad € 82.933,63, e non sarebbe stato esposto il credito IRAP nel conto del patrimonio, per un importo pari ad € 235.768,00, ritiene di non potere attestare la “*completezza e la veridicità*” della contabilità economica dell’ente.

Al riguardo, a tutela della intrinseca “*completezza e la veridicità*” della contabilità economica dell’ente, si svolgono le articolate considerazioni che seguono.

\*\*\*\*\*

~~Alla data di approvazione dello schema di rendiconto 2010 da parte della~~  
Giunta Municipale, avvenuto con deliberazione n.90 del 12/07/11 l’ammontare dell’onere definitivo dell’IRAP anno 2010 calcolata con il metodo retributivo ai

sensi dell'art. 10 bis comma 1 del D.Lgs 446/97 non era ancora certo per effetto delle operazioni ancora in corso relative:

1) Alla determinazione dell'IRAP calcolata con metodo retributivo sugli emolumenti corrisposti al personale impiegato contemporaneamente nello svolgimento delle attività istituzionali e commerciali dell'A.C. da cui è scaturito un minore onere relativo all'anno 2010, rispetto agli acconti mensili versati in corso d'anno, di € 225.110,24;

2) Alla determinazione dell'IRAP calcolata con metodo retributivo sugli emolumenti corrisposti al personale impiegato esclusivamente nelle attività istituzionali di supporto alle attività commerciali, secondo il rapporto previsto dal 2° comma dell'art. 10 del D. Lgs. 446/97, che per l'anno 2010 ha determinato un minore onere rispetto agli acconti mensili versati in corso d'anno di € 11.314,51.

Si premette che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IRAP, per l'anno 2010, prevista dalla legge è in atto fissata al 30/09/2011.

L'impostazione attuale della contabilità generale, basata sul metodo semplificato, ai fini della redazione del conto economico e del conto del patrimonio genera i movimenti automaticamente dalla contabilità finanziaria.

In particolare, i costi vengono generati dagli impegni finanziari in seguito opportunamente rettificati con scritture manuali per allineare la competenza finanziaria alla competenza economica. Tali operazioni vengono sinteticamente esposte nel prospetto di conciliazione che forma parte integrante del rendiconto di gestione.

All'atto della redazione del conto economico il bilancio finanziario esponeva impegni di competenza per IRAP pari ad € 16.032.914,45.

Sulla base delle stime effettuate, dei dati storici relativi agli esercizi pregressi ed alle evoluzioni della base imponibile, in assenza di elementi certi e precisi, tale valore è stato ritenuto rappresentativo dell'onere corrispondente in ottemperanza al principio della prudenza.

Si segnala che ai sensi del principio N.11 dell'Organismo italiano di Contabilità, relativo ai postulati per la redazione del bilancio, i dati generati dal sistema contabile-amministrativo che sta alla base del procedimento di formazione del bilancio debbono avere le caratteristiche della:

- analiticità

- verificabilità
- documentabilità

Caratteristiche, queste, che al momento di redazione del bilancio erano connesse al dato dell'impegno.

All'atto della predisposizione della dichiarazione, avvenuta successivamente all'approvazione dello schema da parte della Giunta, a seguito di tutte le rettifiche apportate all'importo dell'IRAP retributiva versata per l'esercizio 2010, è stato determinato un onere definitivo pari ad € 15.949.980,82, contro un corrispondente componente negativo di reddito esposto nel conto economico pari ad € 16.032.914,45, con una differenza per eccesso di appena € 82.933,63, pari allo 0,5% del valore reale del componente negativo ed allo 0,6% sul risultato d'esercizio.

A proposito della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, si espone di seguito quanto riportato nel citato principio contabile n.11:

*“ Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione al contenuto del bilancio.*

*Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.*

*Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.”*

In ogni caso, il minore onere rispetto a quello contabilizzato nell'esercizio 2010 avrà comunque la sua manifestazione economica nell'esercizio 2011, allorquando sarà rilevato il componente positivo straordinario di reddito, costituito dalla ~~insussistenza del passivo, scaturente dalle economie operate sui residui passivi~~ corrispondenti.

Per quanto riguarda il credito IRAP, pari ad € 235.768,00, la dichiarazione costituisce il titolo per la sua iscrizione nel bilancio finanziario affinché il Dirigente competente proceda ad effettuare il relativo accertamento, con propria determinazione, sull'esercizio corrente.

Sulla base del principio contabile n.3 dell'Osservatorio della Finanza e Contabilità degli Enti Locali il totale dei crediti deve coincidere con il totale dei residui attivi e pertanto l'iscrizione nel bilancio finanziario è condizione necessaria affinché tale importo sia contabilizzato anche nel patrimonio.

Inoltre, per quanto riguarda la contabilità economica, sempre in base al principio della prudenza, come previsto dall'art.2423-bis comma 1 n. 4, se da un lato si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, le quali devono essere riflesse in bilancio anche se non definitivamente realizzate e se conosciute dopo la chiusura dello stesso, dall'altro i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati.

Da ultimo, come citato nelle premesse, poiché parte del credito IRAP scaturisce dall'applicazione del coefficiente di promiscuità di cui all'art. 10 bis comma 2 del D. Lgs. 446/97 <sup>(1)</sup> il cui denominatore è costituito dal totale degli accertamenti delle entrate correnti del bilancio finanziario, tale dato non può materialmente calcolarsi in via definitiva se non con l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale.

Anche quando si procedesse ad una determinazione in via provvisoria, l'accertamento del credito IRAP 2010 nelle entrate correnti del bilancio finanziario 2010 (titolo III), seguendo alla lettera la normativa, comporterebbe una enorme

---

<sup>(1)</sup> A mente del quale "Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

distorsione connessa al processo iterativo di ricalcolo del coefficiente di cui sopra,  
dovuto al fatto che detto credito costituisce al tempo stesso parte del denominatore.

Infine, si consideri che l'incidenza sulla consistenza del patrimonio al 31/12/2010 della mancata iscrizione nel 2010 del credito di che trattasi comporta uno scostamento in diminuzione dello 0,02%.

All'atto della presentazione della corrispondente dichiarazione fiscale, il Dirigente del Servizio Tributario della Ragioneria Generale provvederà, con propria determinazione dirigenziale, ad effettuare il corrispondente accertamento.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la correttezza dell'imputazione del credito IRAP 2010 al bilancio di previsione 2011, con generazione in contabilità generale del relativo componente straordinario di reddito (sopravvenienza dell'attivo), anche ai fini della "completezza e veridicità" della contabilità economica dell'ente.

A tutela dei Sig.ri Consiglieri comunali, si prega il Sig. Presidente del Consiglio di dare lettura della presente alla prima seduta d'aula.



IL RAGIONIERE GENERALE  
(Dott. Bohuslav Basile)